



COMUNE DI ROISAN  
COMMUNE DE ROISAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE



Frazione Le Martinet, n. 3  
11010 ROISAN

C.F.80003070077  
P.I. 00144850070

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DELL'UFFICIO TECNICO  
N. 102/2023

**OGGETTO:**

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRGC DEL COMUNE DI ROISAN - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di novembre in Roisan e nella residenza comunale il Responsabile del Servizio Sig. DALTO Nicoletta, visti i pareri interni dei responsabili dei servizi di seguito indicati, ha disposto l'adozione della determinazione di cui all'oggetto.

**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRGC DEL COMUNE DI ROISAN - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023**

**IL RESPONSABILE UNICO DELL'UFFICIO TECNICO**

**CIG: ZC13D6FF2A**

**VISTA E RICHIAMATA** la deliberazione del Giunta comunale n. 50 del 09/11/2023 recante: "*Variante al piano regolatore comunale- approvazione degli indirizzi per l'affidamento all'esterno del servizio*" con la quale veniva demandato all'ufficio tecnico l'indizione della procedura di gara e di tutti gli adempimenti connessi all'acquisizione del servizio esterno di redazione di variante al PRGC;

**DATO ATTO** che è quindi necessario procedere con l'affidamento del servizio di predisposizione variante non sostanziale al PRGC;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: predisposizione variante non sostanziale al prgc del comune di Roisan, relativa alle seguenti modifiche:
  - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle 118,1095,1096 e 1097 del foglio 14;
  - modifica alla destinazione di zona da "Ec – Zone agricole forestate" a "Ba – zone edificate ed edificabili" per la particella particelle n° 303,409 e 410 del foglio 24;
  - riapposizione dei vincoli a parcheggio decaduti;
- Importo del contratto: € 4.600,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**PRECISATO** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in

parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**VISTA** la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” avente ed in particolare l’art. 2 “Entità della contribuzione” che prevede, che prevede, quale non sono richiesti contributi alla stazione appaltante per la fascia di importo inferiore a € 40.000;

**RITENUTO** di negoziare la scelta del contraente con l'operatore economico “Studio Tecnico Gierrevu S.r.l.”, Passage du Verger n. 5, 11100 Aosta (AO), C.F. e P.I. 01158000073, nella persona dell’Arch. Vuillermoz Edi, C.F. VLLDEI63D03A326X iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta al n. 172 ritenuto idoneo ad ultimare il contratto con i necessari requisiti di efficienza, efficacia ed economicità e risultante in possesso dei necessari requisiti economico finanziari e tecnico professionali;

**VISTA** l’offerta pervenuta dall'operatore economico “Studio Tecnico Gierrevu S.r.l.”, Passage du Verger n. 5, 11100 Aosta (AO), C.F. e P.I. 01158000073, per il servizio in oggetto, come meglio specificato nella nota allegata, per un importo pari ad € 4.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di affidare allo “Studio Tecnico Gierrevu S.r.l.”, Passage du Verger n. 5, 11100 Aosta (AO), C.F. e P.I. 01158000073, nella persona dell’Arch. Vuillermoz Edi, C.F. VLLDEI63D03A326X iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta al n. 172, il servizio in oggetto per un importo di € 4.600,00 (oltre cassa previdenziale e IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 5.836,48, in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta idoneo all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**CONSIDERATO** che il Codice CIG dell’incarico è: ZC13D6FF2A;

**DATO ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 36/2023 del servizio di cui all’oggetto sono assunte dalla Dott.ssa Nicoletta Dalto – Segretario comunale del Comune di Roisan;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

**ACCERTATO**, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

- ✓ di deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 09.02.2023 recante: "*Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 con i relativi allegati e contestuale approvazione del DUPS 2023/2025*";
- ✓ della Giunta Comunale n. 6 del 09.02.2023 recante: "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione integrato 2023/2025 e assegnazione centri di responsabilità/aree di gestione*";

**VISTO** il decreto n.ro 2 del 4 maggio 2021 con il quale il Sindaco dell'Ente Capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione quadro tra i comuni di Roisan e Valpelline, provvedeva alla nomina del Segretario comunale a far data dal 06 maggio 2021;

**VISTO** il decreto n.ro 3 del 14 luglio 2021 con il quale il Sindaco dell'Ente Capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione quadro tra i comuni di Roisan e Valpelline, conferiva al Segretario comunale dell'ambito la responsabilità del servizio finanziario/servizio tecnico/servizio di polizia locale/servizio di biblioteca comunale a decorrere dal 14 luglio 2021;

**PRESO ATTO** pertanto che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Responsabile dell'Area Finanziaria;

**DATO ATTO** del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'Art. 153, comma 5, TUEL (Art. 5 - comma 1 - lett. B - Regolamento Contabilità Comunale);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

**DI DARE ATTO** che le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 17 c. 2 del d.lgs. 36/2023;

**DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è il Segretario Comunale Dott.ssa Dalto Nicoletta;

**DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola allo Studio Tecnico Gierrevu S.r.l.", Passage du Verger n. 5, 11100 Aosta (AO), C.F. e P.I. 01158000073, nella persona dell'Arch. Vuillermoz Edi, C.F. VLLDEI63D03A326X iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta al n. 172, il servizio in oggetto, consistente nella predisposizione variante non sostanziale al prgc del comune di Roisan, relativa alle seguenti modifiche:

- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle 118,1095,1096 e 1097 del foglio 14;
- modifica alla destinazione di zona da "Ec – Zone agricole forestate" a "Ba – zone edificate ed edificabili" per la particella particelle n° 303,409 e 410 del foglio 24;

□ riapposizione dei vincoli a parcheggio decaduti;  
per un importo di € 4.600,00 oltre Iva e cassa previdenziale come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**DI DISPORRE** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 5.836,48, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:  
Capitolo: 10802 Articolo 7 Esercizio 2023 - Importo: € 5.836,48;

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023";

**DI PRECISARE** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia

definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

**DI DEMANDARE** al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

**DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Aosta, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il responsabile  
Firmato digitalmente  
NICOLETTA DALTO